



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPANO'</u>	<u>FERNANDO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DI MAIO</u>	<u>GABRIELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ORIO</u>	<u>ATTILIO FRANCO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 9767/2017  
depositato il 06/11/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1088/2017 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**proposto dall'appellante:**

A.S.D. CASALBERGO CALCIO  
LEG. RAPPR. IGNELZI MASSIMILIANO  
VIA G D'ALESSANDRO N 10 83034 CASALBORE AV

**difeso da:**

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IRES-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IVA-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IRAP 2011

- sull'appello n. 9770/2017  
depositato il 06/11/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1088/2017 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 9767/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/03/2018 ore 09:30

N°

9767/2018

PRONUNCIATA IL:

20-03-2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20-03-2018

Il Segretario

*Donato Sef*



(segue)

**proposto dall'appellante:**

NIGRO COSIMO  
VIA S ALLENDE 3 83034 CASALBORE AV

**difeso da:**

CASTELLANO RAG. VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IRES-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IVA-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK040101573/2016 IRAP 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 9767/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/03/2018 ore 09:30



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 20/03/2018  
R.G.A.9767+9770/2017

**FATTO**

Con tempestivi ricorsi la ASD Casalbergo Calcio ed il sig. Cosimo Nigro, suo legale rappresentante per l'anno d'imposta 2011, impugnavano gli avvisi di accertamento in epigrafe con i quali l'Agenzia delle Entrate di Avellino, recuperando a tassazione:

- A. l'importo di €. 11.715,00 quale indebita detrazione d'imposta sul valore aggiunto in regime d'opzione legge 398 del 1991;
- B. l'importo di €. 114.733,00 quali ricavi da tassare secondo il regime ordinario al netto dei costi di €. 57.366,00, come sopra calcolati, ai soli fini Ires ed Irap;
  1. ai sensi degli artt. 39 e 40 del DPR 600/73, accertava e variava il reddito d'impresa della Associazione imponibile ai fini Ires da €. 3.442,00 ad €. 57.367,00;
  2. ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, accertava il volume d'affari IVA in €. 114.733,00 per una imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad €. 23.695,67;
  3. accertava inoltre l'imposta indebitamente detratta e non versata pari ad €. 11.715,00 in quanto la ASD non aveva rispettato le indicazioni dettate nel 60 comma dell'articolo 74 del D.P.R. 633/72 in riferimento all'opzione legge 398 del 1991.

I Contribuenti, chiedendo l'annullamento degli accertamenti con vittoria di spese, eccepivano:

- a. Nullità dell'avviso d'accertamento per difetto di sottoscrizione per c.d. delega in bianco (Cassazione n. 22803/2015);
- b. Nullità dell'avviso d'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo (Sezioni Unite n. 19667/2014);
- c. Nullità dell'avviso d'accertamento per violazione dell'art. 39 DPR 600/73;
- d. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR 600/73 e dell'art. 55 DPR 633/72 - Mancata indicazione del tipo di accertamento;
- e. Nullità dell'avviso d'accertamento per difetto di motivazione;
- f. Mancata prova del coinvolgimento del legale rappresentante per la sua responsabilità in solido (Cassazione n. 20485/13);
- g. Falsa violazione dell'art. 25 della L. 133/99 - Tracciabilità dei pagamenti;
- h. Mancata risposta nel contraddittorio del 10.01.17 sulla mancata applicazione della Circolare n. 45/E del 6.5.17, e sentenza della S.C. di Cassazione n. 16751/2016;
- i. Applicazione del Favor Rei - Decreto 158/20159.

I primi giudici, dopo averli riuniti, rigettarono i ricorsi compensando le spese, in quanto ritennero infondati i rilievi sub a) e b), motivati gli accertamenti, e nel merito "... le obiezioni poste a base del presentato ricorso sono infondate, in quanto gli addebiti mossi dall'Ufficio finanziario ed esaminati dalla Commissione non risultano contestati ontologicamente dai ricorrenti che, nella fattispecie, non hanno fornito prove rilevanti ed opportuni chiarimenti, in ordine alle argomentazioni dell'Ufficio ed ai rilievi da esso formulati sia in sede di verifica che nelle rituali controdeduzioni processuali all'opposto accertamento. Il Collegio rileva, altresì, come in definitiva la società abbia sostenuto costi sproporzionati rispetto al totale dei ricavi dichiarati che, di per sé, configura l'inattendibilità della tenuta contabilità e, in definitiva, fanno presumere una distribuzione occulta degli utili, in relazione ai prelievi abnormi di contanti pari ad €. 92.289,07 dell'importo totale dei contratti di pubblicità pari ad €. 114.733,33 confluito sul conto corrente in essere presso la B. C. C. di Ariano Irpino, che legittima l'accertamento induttivo sulla scorta dell'art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, così come si evince chiaramente dalle motivazioni

 3



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 20/03/2018  
R.G.A.9767+9770/2017

*dello stesso. Dal che si evince il diretto coinvolgimento del legale rappresentante Sig. NIGRO Cosimo, che, né in sede amministrativa né in sede del presente ricorso è stato in grado di produrre alcun elemento idoneo a dimostrare la sua estraneità alle operazioni sinteticamente contestate...".*

Nel loro appello i Contribuenti lamentano da parte dei primi giudici:

1. la falsa interpretazione della normativa riguardo i rilievi sub a), b), f) e g);
2. omessa pronuncia riguardo ai rilievi d), h) ed i);
3. difetto complessivo di motivazione della sentenza.

Riproponendo a questo giudice i motivi di diritto e di merito erroneamente decisi dal primo giudice, chiedono in via principale l'annullamento degli accertamenti, ed in via subordinata, in applicazione del principio del "*favor rei*", la conferma del regime di cui alla legge 398/91 con l'applicazione della sanzione di € 250,00 prevista dall'art. 11 del D.lgs. 471/97. Spese vinte.

L'Ufficio resiste con proprie note chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

#### OSSERVA

La Commissione, esaminata la documentazione proposta dalle parti e presente in fascicolo, ritiene fondato l'appello dei Contribuenti.

Infatti il Collegio rileva:

#### Per la ASD Casalbergo Calcio

Innanzitutto il Collegio ritiene fondato il motivo d'appello circa l'errata interpretazione della fattispecie ed omessa valutazione delle prove fornite dall'appellante ASD.

Orbene, mentre i primi giudici ritengono che la ASD non avrebbe contestato ontologicamente gli addebiti dell'Ufficio e non avrebbe fornito prove rilevanti e opportuni chiarimenti in ordine ai rilievi formulati dall'Agenzia delle Entrate, il Collegio ritiene che per la prima parte di tale osservazione è stata erroneamente avallata la tesi dell'Ufficio, secondo la quale la ASD avrebbe violato l'art. 25 comma 5 della legge 133/99 in riferimento all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti superiori a € 516,45 effettuati dalle ASD. Ma l'Ufficio è incorso in errore quando ha rilevato la violazione del suddetto articolo in quanto l'ASD avrebbe effettuato prelievi in contante superiore a € 516,45 poiché la suddetta norma limitativa riguarda i pagamenti e i versamenti effettuati, non i prelievi in contanti come nel caso di specie.

Per quanto attiene la seconda parte della suddetta osservazione formulata dai primi giudici, il Collegio rileva che essa è altrettanto erronea in quanto ritiene che la ASD ricorrente abbia dimostrato che tutti i prelievi in contanti sono stati effettuati per pagamenti di importo inferiore a € 516,45, fornendo prima all'A.F., e poi allegando in sede giudiziaria:

- le fatture e/o ricevute di tutti i costi sostenuti;
- i compensi degli atleti documentati da n. 236 ricevute;
- elenco mensile dal quale si rileva che nessuna ricevuta ha un importo superiore ad € 516,00.

Il Collegio, ancora non può esimersi dal constatare l'omessa pronuncia da parte dei giudici di primo grado sull'applicazione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 06/05/2015.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 06/05/2015, in armonia con la sentenza della S.C. di Cassazione n. 16751 del 9.08.2016, ha specificato che "*considerata la nuova formulazione dell'articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell'art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell'obbligo della*



C.T.R. CAMPANIA  
Sezione 4

Udienza del 20/03/2018  
R.G.A.9767+9770/2017

*tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall'IRPEF per i percipienti le somme corrisposte dall'ASD. "*

La stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in esame, ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività accertativa dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa tributaria.

Nel caso di specie la Direzione Provinciale di Avellino non si è conformata a quanto disposto dalla stessa Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, e dalla documentazione prodotta risulta che in sede di contraddittorio di adesione del 10.01.17 l'Ufficio si fosse riservato di esaminare la richiesta, e che nel successivo contraddittorio del 24.02.17 chiedeva ulteriore maggior tempo fissando un successivo incontro; il rappresentante del contribuente non accettava tale ulteriore dilazione nell'applicazione di una disposizione interna dell'Ufficio.

I giudici di primo grado, nonostante la richiesta effettuata dal contribuente nel ricorso introduttivo, non si sono pronunciati su tale omessa applicazione che avrebbe comportato l'eliminazione della successiva fase contenziosa.

Il Collegio considera tali motivazioni assorbenti ai fini dell'accoglimento dell'appello dell'ASD Casalbergo Calcio; il che lo esonera dall'esame delle altre questioni proposte dall'appellante.

Per il sig. Cosimo Nigro.

Il Collegio rileva che per quanto attiene il coinvolgimento del legale rappresentante per la sua responsabilità in solido, già il precedente annullamento dell'accertamento in capo alla ASD comporta il consequenziale annullamento dell'accertamento in capo al sig. Cosimo Nigro per la sua responsabilità in solido in quanto legale rappresentante dell'ASD Casalbergo Calcio nell'anno d'imposta 2011.

Orbene, il Collegio ritiene comunque opportuno aggiungere che nel caso di specie l'Ufficio ha attribuito la responsabilità solidale al legale rappresentante esclusivamente in base all'art. 38 del Codice Civile, senza verificare che quest'ultimo avesse effettivamente agito in nome e per conto dell'associazione (Cassazione n.20485/13); l'onere della prova, a carico dell'Agenzia delle Entrate che ne invocava la responsabilità solidale, nella specie non risulta assolto, rendendo così nullo l'accertamento in capo al Rappresentante solidale.

Pertanto, definitivamente pronunciando, il Collegio, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'accertamento n.TFK040101573/2016

Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi gravi, straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per la difficoltà delle questioni giuridiche trattate e per il riscontro specifico di mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Accoglie gli appelli. Compensa le spese.

Salerno, li 20 marzo 2018

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
in data ..... 26-03-2018 .....  
Il Segretario ..... *D. M. Roselli* .....

Il Presidente estensore